

Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 25 DEL 26.09.2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N.175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – DETERMINAZIONI IN MERITO

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore 17.00, nella sala riunioni della Sede dell'Ente in Prapelato, si è riunito il Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:

PRESENTI

DAVERIO STEFANO (Presidente)
AGESILAO VALTER
CAVALLERO ANDREA
ROLLE GIOVANNI
SANTORO ALESSANDRA

ASSENTI

TREVES ELISA
ZANETTI VITTORIO

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Michele Ottino, in qualità di segretario

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Visto che ai sensi dell'art. 3, c.1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- oppure per ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art.4, T.U.S.P., sopra citato;
- 4) risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 5) svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 6) hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente;
- 7) hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi (società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale);
- 8) necessitano di contenimento dei costi di funzionamento;
- 9) necessitano di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Valutato che il comma 12-quinquies dell'art.26 del T.U.S.P., relativamente al criterio del fatturato medio considera come primo triennio rilevante il 2017-2019, indicando in prima applicazione la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

Richiamate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 175/2016" con annesso modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, approvate con deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 19/SEAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegato A, unita alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Atteso che dalla ricognizione straordinaria emerge che l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie al 23 settembre 2016 deteneva partecipazioni, dirette o indirette nelle seguenti società:

PARTECIPAZIONE DIRETTA

Denominazione Società	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta
3Valli Ambiente&Sviluppo	72,24%	10.655,00	Promozione e gestione attività turistiche e di educazione ambientale, servizi informazione e fruizione per il pubblico, manutenzione territorio, servizi di salvaguardia del territorio
Turismo Torino e Provincia - Consorzio con attività esterna	0,06%	500	Accoglienza e promozione turistica

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Denominazione Società	Quota % della Società controllante	Partecipazione indiretta attraverso	Attività svolta
City Sightseeing Torino s.r.l.	0,0054 %	Turismo Torino e Provincia	Gestione e organizzazione servizi trasporto turistici

Ricordato che l'indicazione in questo contesto del consorzio Turismo Torino e Provincia, non assoggettato agli interventi di razionalizzazione di cui al T.U.S.P. in quanto costituito in forma di consorzio, avviene in un'ottica di migliore conoscibilità delle situazioni in corso comprendente tutti gli organismi partecipati dell'Ente Parco;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Ricordato che questa amministrazione, non rientrando nelle fattispecie di enti di cui all'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, non aveva ancora provveduto ad un atto operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

Preso atto che il direttore dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica ha fatto rilevare che il fatturato medio nel triennio precedente della Società partecipata 3Valli s.r.l. è stato di € 95.906,41, inferiore al valore soglia di € 500.000 di cui al comma 12-quinquies dell'art.26 del Dlgs. n. 175/16, e che quanto sopra implica un piano di riassetto per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione;

Ritenuto comunque che la società 3Valli Ambiente&Sviluppo S.r.l. svolga un'attività essenziale e strategica per l'Ente qual è la manutenzione del territorio di propria competenza con interventi forestali, di sistemazione

e di regimazione delle acque, che rappresentano un necessario strumento di prevenzione del dissesto idro-geologico oltre ad altre attività fondamentali per l'Ente quali la manutenzione di sentieri, di piccole infrastrutture, la didattica naturalistica, la gestione del Centro di recupero per la Fauna selvatica, ecc.;

Ricordato che la Società riesce a fornire all'Ente ed agli altri soci pubblici (piccoli comuni in aree marginali alle prese con oggettive difficoltà di gestione) questi servizi su un territorio montano posto in quota, che altrimenti dovrebbero essere reperiti all'esterno, a costi inferiori a quelli di mercato essendo gli enti nell'impossibilità di poterli svolgere in economia per carenza di organico;

Evidenziato che la società è gestita secondo criteri di efficienza ed economicità, come risulta dai bilanci del triennio 2014-2016 che non hanno registrato passività;

Preso atto che:

- l'azienda non ha alcun debito,
- gli accantonamenti di bilancio superano il valore del capitale sociale stesso,
- si tratta di una realtà aziendale piccola, ma snella, capace di reperire professionalità di vario genere e rispondere in tempi rapidi alle esigenze dei propri soci in virtù dell'esperienza maturata in 10 anni di vita,
- per realizzare le attività richieste dai propri soci, la società crea preziosi posti di lavoro permettendo l'occupazione di manodopera locale formata e disponibile,
- la manodopera reclutata è particolarmente qualificata per la tipologia del servizio fornito ed è altrimenti di difficile reperimento sul mercato locale;

Considerato che in una realtà locale decentrata e marginale come quella di riferimento non sono ipotizzabili interventi di fusione con altre società peraltro non esistenti e che la piccola dimensione dell'azienda in un ambito di corretta amministrazione tecnica e finanziaria non determina effetti negativi sui soci pubblici, mentre la soppressione produrrebbe difficoltà nell'assolvimento di servizi variegati e puntuali, di difficile reperimento sul mercato locale e nello stesso tempo di limitato volume economico che finisce per rivestire un interesse relativo per società foranee di maggior peso finanziario, anche in forza dei costi di trasferimento;

Considerato che il paragrafo 3) delle sopra richiamate *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 175/2016"* prevede che *"...gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità. Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.";*

Ritenuto opportuno, alla luce di tutte le sopraesposte motivazioni, mantenere la partecipazione dell'Ente nella società 3Valli Ambiente&Sviluppo S.r.l. e di non procedere all'alienazione delle relative quote sociali;

Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;

Con votazione palese avente il seguente esito:

- voti favorevoli: n. 5
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di esprimersi per il mantenimento delle partecipazioni dirette ed indirette indicate in allegato A senza alcun intervento di razionalizzazione;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- di procedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risultanze della ricognizione effettuata attraverso l'apposito applicativo;
- di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.


La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parchialpicozie.it.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Michele Ottino



Il Presidente dell'Ente
Stefano Daverio



VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Funzionario Responsabile
(Dott.ssa Monica Leschiera)

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Funzionario Amministrativo
(Dott.ssa Monica Leschiera)

Monica Leschiera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

_____ al _____.

Il Direttore
(Michele Ottino)